



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

CONTRIBUTO AI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 20.000 ABITANTI PER INVESTIMENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE – DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 10 GENNAIO 2019, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 107 – 114, LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145.

*Ultimo aggiornamento: 1° febbraio 2019, h. 14.00
FAQ dalla n. 71 alla n. 120.*

71. Vorrei sapere se la deroga alle normali procedure d'affidamento, prevista dal comma 912 della Finanziaria 2019, sia applicabile anche ai lavori di cui al comma 107 e seguenti della stessa disposizione di legge.

Si. A fronte della previsione di cui al secondo periodo del comma 108 dell'art. 1, L. n. 145/2018 («*I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*»), per i lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria, finanziati con il contributo ex comma 108 cit., è applicabile la deroga di cui al successivo comma 912 («*Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.*»).

Pertanto, se l'importo è inferiore a € 40.000 si può far ricorso alla procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), d.lgs. n. 50/2016, mentre se l'importo è compreso tra € 40.000 e € 150.000 si può far ricorso, fino al 31/12/2019, all'illustrata disposizione derogatoria recata dal predetto comma 912. Si precisa che, per quanto concerne l'obbligo del monitoraggio, va applicato il decreto legislativo n. 229, del 2011, che regola le modalità di monitoraggio per le opere pubbliche attraverso BDAP- MOP, finalizzato alla tracciabilità della spesa pubblica (mentre il d.lgs. n. 50/2016 cit., agli artt. 40 e 52, fa riferimento non ai sistemi di monitoraggio, bensì a «*mezzi di comunicazione elettronici*»).



- 72. Premesso che il Comune è assegnatario del contributo di cui all'oggetto, si chiede se per l'affidamento di lavori di importo inferiore a €40.000,00 (finanziati ai sensi del comma 107) si possa procedere come previsto dall'art. 36, comma 2, punto a), del D.Lgs. n. 50/2016, o si debba fare necessariamente riferimento al comma 108, 2° periodo della Legge n. 145/2018, che stabilirebbe di procedere (a prescindere dall'importo) ai sensi dell'art. 36, comma 2, punto b) e art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;**

Si. Si può procedere come previsto dall'art. 36, comma 2, punto a), del D.Lgs. n. 50/2016. A fronte, infatti, della previsione di cui al secondo periodo del comma 108 dell'art. 1, L. n. 145/2018 (*«I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»*), il successivo comma 912 dispone: *«Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.»*.

- 73. Per interventi maggiori di € 40.000,00 (ed inferiori a € 150mila) è possibile utilizzare la procedura di affidamento in deroga introdotta dal comma 912 dell'art. 1 della Legge 145/2018 la quale prevede per "... lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici"?**

Si. A fronte, infatti, della previsione di cui al secondo periodo del comma 108 dell'art. 1, L. n. 145/2018, è applicabile la deroga di cui al successivo comma 912.

- 74. I lavori oggetto di contributo sono da affidare esclusivamente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, indipendentemente dall'importo degli stessi ?**

No. A fronte, infatti, della previsione di cui al secondo periodo del comma 108 dell'art. 1, L. n. 145/2018, è applicabile la deroga di cui al successivo comma 912.



- 75. Premesso che il nostro Ente, per numero di abitanti, è assegnatario del contributo di €. 70.000,00, si chiede se un intervento di adeguamento e messa in sicurezza degli impianti elettrici nei cimiteri comunali rientri nel contributo. Qualora rientrasse, l'importo del quadro economico risulta di circa €.70.000,00 (importo dei lavori, oneri di sicurezza, iva, competenze tecniche, imprevisti, ecc.) di cui circa €. 53.0000,00 per lavori, si chiede se è possibile utilizzare la procedura di affidamento diretto dei lavori utilizzando il comma 912, dell'art. 1, della legge 145/2018.**

Si. È possibile utilizzare la procedura indicata nel comma 912 citato.

Sull'ammissibilità dello specifico intervento, si rinvia alle numerose FAQ già pubblicate. Sugli interventi nell'ambito del cimitero comunale si rinvia alla FAQ n. 63 già pubblicata.

- 76. Sono un funzionario di un comune con 16.000 abitanti e quindi avrei un quadro economico di 100.000 €, e quindi con importo lavori di c.a. 65/70.000 €. Il comma 108 della L. 30.12.2018, n. 145 cita: "Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."; poi nella stessa legge, sono state introdotte le misure temporanee (per il 2019) riguardanti gli appalti e precisamente all'art. 1 comma 912 si cita: "Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.". Sostanzialmente nella stessa legge si dice: - nel comma 108 (dove si riferisce al contributo straordinario): che per un importo (di quadro economico fino a 100.000€) devo fare la procedura con il comma 2, lettera b); - nel comma 912: che sotto i 150.000 posso andare direttamente con un affidamento diretto e quindi con il comma 2, lettera a). La domanda è: per i progetti finanziati dal contributo,**



devo: 1.- fare una consultazione preliminare informale con tre imprese dove, sulla base di un computo metrico, chiedo: prezzo, tempi di esecuzione, inizio lavori e modalità operative e poi su una piattaforma telematica invitare una unica ditta che mi ha dato condizioni per me migliorative? Oppure 2.- fare una gara formale con tre invitati su piattaforma telematica? Oppure 3.- addirittura fare una gara formale con 10 invitati su una piattaforma telematica? aggiungo un caso, dato che trattasi di messa in sicurezza: nel caso di urgenza posso in deroga a quanto detto attivarmi immediatamente ed urgentemente con una sola ditta?

A fronte della previsione di cui al secondo periodo del comma 108 dell'art. 1, L. n. 145/2018, per i lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria, finanziati con il contributo ex comma 108 cit., è applicabile la deroga di cui al successivo comma 912.

Quanto all'esatta procedura amministrativa da seguire, compete al comune beneficiario assicurare la conformità con le disposizioni del citato Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 e le altre norme di settore. Confronta anche la FAQ n. 14 già pubblicata.

- 77. Il comune è destinatario di un contributo di € 70.000 da parte del Ministero degli interni al fine della messa in sicurezza di immobili di proprietà pubblica. La norma che concede tale contributo fissa chiaramente il termine di inizio lavori e stabilisce il ricorso alla procedura di affidamento tramite procedura negoziata. Quesito: Si può prendere in considerazione di applicare la procedura di affidamento diretto come da deroga disposta con L. 145/2018 art. 1, comma 912 - ossia "che le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2019 in deroga all'articolo 36 comma 2 del del D.Lgs. 50/2016, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici"?**

A fronte della previsione di cui al secondo periodo del comma 108 dell'art. 1, L. n. 145/2018, per i lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria, finanziati con il contributo ex comma 108 cit., è applicabile la deroga di cui al successivo comma 912.



78. Dato atto che questa Amministrazione (Comune con popolazione inferiore a 2.000 abitanti) intende utilizzare il contributo assegnato dal Ministero dell'Interno, ai sensi di quanto disposto dall'art. 107 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per eseguire la manutenzione straordinaria del tetto dell'edificio destinato al ricovero dei mezzi comunali, i cui lavori consisteranno essenzialmente nella rimozione totale del manto di copertura, attualmente costituito da lastre ondulate in "cemento-amianto", vetuste, con successivo rifacimento ove necessario dell'orditura e del totale manto di copertura che sarà costituito da lamiera ondulata di colore simile al "coppo" (tipo Coverib); Visto che il comma 108 della succitata L. 145/2018, prevede che: I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria siano affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; tenuto conto che l'art. 36, comma 2, lettera b) dispone che l'affidamento dei lavori avvenga con procedura negoziata con consultazione di almeno 10 Operatori Economici (O.E.). Dato atto che, da una prima analisi condotta dall'Ufficio tecnico comunale l'importo di 40.000,00 € è sufficiente per eseguire la manutenzione straordinaria sopra descritta; tenuto conto della tempistica assegnata per iniziare i lavori (15 maggio 2019) e che si vorrebbe procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), che consente per i lavori di importo inferiore a € 40.000,00 l'affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, oltre al fatto che il comma 912 della stessa legge di bilancio consente, per l'anno 2019, la possibilità di affidare direttamente i lavori di importo superiore a 40.000,00 € fino a 150.000,00 €, previa consultazione di almeno tre O.E.; al fine di evitare fraintendimenti si richiede conferma circa la possibilità di affidare direttamente i lavori in argomento.

Per l'affidamento è possibile utilizzare la procedura indicata nel comma 912 citato. Sull'ammissibilità dello specifico intervento, si rinvia alle numerose FAQ già pubblicate.

79. Preso atto dalla FAQ n. 3 che occorre acquisire il CIG e non lo smart CIG affinché possa essere verificata, attraverso il SIMOG, sia la data di aggiudicazione sia quella del Contratto; si richiede a questo proposito, a scanso di equivoci, se per l'importo del lavoro (inferiore a 40.000,00 €) sia sufficiente lo scambio di lettere commerciali anziché la sottoscrizione di un vero e proprio contratto, secondo il disposto dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che testualmente recita: Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con



atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Si a condizione che il Comune ritenga sussistere i richiamati presupposti per l'applicazione del citato comma 14 dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016, fermo restando che, in tal caso, nel sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANACA va indicata la data dell'«*apposito scambio di lettere*» previsto nella predetta disposizione.

Confronta anche la FAQ n. 60 già pubblicata.

- 80. In merito alle procedure di affidamento per i contributi in oggetto il comma 108 della legge 145/2018 nel capoverso finale stabilisce quanto segue: *“omissis .. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli art. 36, comma 2 lettera b), e 37, comma 1 del citato D.Lgs. n.50/2016”* .. si chiede se è applicabile la deroga prevista dalla legge n. 145 (...) comma 912 che consente quanto segue: *“Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.”*. È possibile pertanto per lavori inferiori ad euro 40.000,00= procedere tramite affidamento diretto, mentre per lavori di importo pari o superiore ad euro 40.000,00= ed inferiore ad euro 150.000,00= chiedere tre preventivi e per lavori di importo superiore procedere mediante art. 36, comma 2 lettera b)...**?

A fronte della previsione di cui al secondo periodo del comma 108 dell'art. 1, L. n. 145/2018, per i lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria, finanziati con il contributo ex comma 108 cit., è applicabile la deroga di cui al successivo comma 912.

Quanto all'esatta procedura amministrativa da seguire, compete al comune beneficiario assicurare la conformità con le disposizioni del citato Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 e le altre norme di settore. Confronta anche la FAQ n. 14 già pubblicata.



81. Per interventi di importo inferiore ad € 40.000,00 è possibile utilizzare la procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016, già utilizzabile normalmente in via ordinaria?

Si. A fronte della previsione di cui al secondo periodo del comma 108 dell'art. 1, L. n. 145/2018, è applicabile la deroga di cui al successivo comma 912.

Si precisa che, per quanto concerne l'obbligo del monitoraggio, va applicato il decreto legislativo n. 229, del 2011, che regola le modalità di monitoraggio per le opere pubbliche attraverso BDAP-MOP, finalizzato alla tracciabilità della spesa pubblica (mentre il d.lgs. n. 50/2016 cit., agli artt. 40 e 52, fa riferimento non ai sistemi di monitoraggio, bensì a «*mezzi di comunicazione elettronici*»).

82. Poiché questo Ente dispone in organico di un solo tecnico, trattandosi di piccoli importi molto al di sotto delle soglie comunitarie e per utilizzare tutto l'importo per lavori di manutenzione straordinaria è possibile eseguire gli interventi come Ufficio Tecnico Comunale concentrando in una unica figura quella di RUP, di validatore e verifica, di progettista e di direttore dei lavori?

Si a condizione che, per l'intervento di cui alla fattispecie in questione, ricorrano i presupposti stabiliti dal Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50, del 2016.

83. Posto che questo comune ha programmato di destinare il contributo per manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza di strade cittadine. Considerato che il decreto obbliga l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria ai sensi degli art. 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1 del D.Lgs. 50 del 2016. Considerato che il comma 1 del citato art. 37 obbliga l'utilizzo di strumenti di acquisito anche telematici. Qualora il prodotto è disponibile sul Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) bisognerà negoziare con gli operatori economici presenti sul MEPA?

Si. Il secondo periodo del comma 108 dell'art. 1, L. n. 145/2018 dispone: «*I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*» e il richiamato comma 1 dell'art. 37, d.lgs. n. 50/2016, stabilisce: «*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a*



150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.».

84. Le informazioni relative all'appalto quindi anche la fondamentale comunicazione dell'inizio dei lavori entro il 15/5 andrà caricata su SIMOG o dovrà essere comunicato anche sull'osservatorio regionale di cui in Lombardia siamo dotati?

Il caricamento nel SIMOG, regolato dall'art. 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 1, commi 107-114, L. n. 145/2018, finalizzato al controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori ed al monitoraggio delle attività non esclude l'osservanza di ulteriori obblighi di comunicazione eventualmente stabiliti in altre disposizioni, anche regionali. Confronta anche la FAQ n. 1 già pubblicata.

85. Si chiede se sia possibile utilizzare il contributo concesso di € 50.000 per effettuare lavori aggiuntivi ad un intervento di riqualificazione e messa in sicurezza urbana, già finanziato con un contributo regionale di € 150.000, il Quadro Economico di Progetto risulterà complessivamente di € 200.000. In caso di risposta affermativa: si chiede se sia necessario richiedere 2 CIG? si chiede se il monitoraggio dei lavori, al 15/05/2019, possa essere verificato per l'importo complessivo di € 200.000.

Come chiarito nelle FAQ già pubblicate, il contributo assegnato è utilizzabile anche per un intervento di messa in sicurezza inserito in un più ampio quadro economico complessivo, intervento che non deve essere già stato integralmente finanziato da altri soggetti e deve essere aggiuntivo rispetto ai lavori pubblici da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'art. 21 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016. Confronta anche la FAQ n. 14 già pubblicata.

Relativamente al CIG, si conferma che va acquisito specificamente per l'intervento che si intende realizzare con il contributo assegnato, e ciò al fine di consentirne il monitoraggio in BDAP-MOP.

Il CIG lavori richiesto, deve essere associato, sul sistema SIMOG, al CUP che identifica tutta l'opera. Nel sistema BDAP-MOP, tra le altre informazioni oggetto di trasmissione, devono essere valorizzate le seguenti voci:

- Sezione anagrafica - strumento attuativo: "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019";
- Sezione finanziaria - Finanziamento del progetto: "Tipo norma, numero norma, anno norma" es: (LEGGE - 145 - 2018).



86. Possiamo utilizzare la somma di 100.000,00 per più interventi (contraddistinti da diversi CIG (*rectius*: «CUP»)), quali ad esempio due adeguamenti antincendio per un importo complessivamente pari a 100.000,00? O tutto deve ricondursi a un solo intervento/appalto con un proprio inizio lavori?

Si. Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, identificati da diversi CUP, alle condizioni indicate nel comma 108 del citato art. 1, L. n. 145/2018. Confronta anche la FAQ n. 8 già pubblicata. Sull'ammissibilità degli interventi di messa in sicurezza antincendio, si rinvia alla FAQ n. 35 già pubblicata.

87. Questo ente risulta assegnatario del contributo di € 40.000 ai sensi della normativa in oggetto, con la presente si chiedono chiarimenti ai fini dell'utilizzazione dello stesso. Premesso che: questo Comune con delibera della G.C. del 2017 ha approvato lo studio di fattibilità per l'attuazione dell'intervento di miglioramento sismico della scuola materna comunale per un costo complessivo di € 125.000,00; per l'attuazione di detto intervento, con D.M. del MIUR con i fondi di cui all'art. 1, comma 140, della L. 232/2016, è stato concesso un contributo; detto intervento è previsto nel Programma Triennale delle OO.PP. 2019-2021 e nell'Elenco Annuale 2019 adottato con deliberazione della G.C. del 2018; con la presente si chiede se il contributo assegnato di € 40.000, di cui trattasi, può essere utilizzato per cofinanziare l'intervento di miglioramento sismico della scuola materna sopra citato per completare, quindi, l'intervento; in caso affermativo, si può procedere con la redazione di un unico progetto esecutivo ed un unico appalto, fermo restando la rendicontazione separata dei due contributi, oppure è necessario procedere con due progetti esecutivi stralcio e due affidamenti distinti?

Si. Come chiarito nelle FAQ già pubblicate, il contributo assegnato è utilizzabile per un intervento di messa in sicurezza inserito in un più ampio quadro economico complessivo, intervento che non deve essere già stato integralmente finanziato da altri soggetti e deve essere aggiuntivo rispetto ai lavori pubblici da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'art. 21 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016. Confronta anche la FAQ n. 14 già pubblicata.

Relativamente al documento progettuale, si può procedere con la redazione di un unico progetto esecutivo, fermo restando che il Comune beneficiario, in relazione al contributo assegnato ex art. 1, commi 107-114, L. n. 145/2018, deve utilizzare apposito CUP cui vanno collegati, sul sistema SIMOG, il CIG o i CIG lavori richiesti per l'espletamento della gara, al fine di consentire il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori ed il monitoraggio delle attività finanziate. Confronta anche la FAQ n. 1 già pubblicata.



- 88. Dovendo questo Comune affidare il servizio tecnico di progettazione e direzione lavori per intervento di messa in sicurezza di un immobile di proprietà, da finanziare con il contributo concesso da codesto Ministero, si richiede se anche per il servizio tecnico, di importo inferiore ad € 40.000, così come previsto per i lavori, debba essere richiesto il CIG in luogo dello SmartCIG.**

Si precisa che, indipendentemente dall'importo della procedura, nel sistema SIMOG vanno richiesti esclusivamente i CIG mentre, ai fini dell'erogazione del contributo, non sono ammessi gli smart CIG in quanto questi non consentono la verifica dell'informazioni relative alla data di aggiudicazione definitiva del contratto.

Confronta anche le FAQ n. 3 e n. 11 già pubblicate.

- 89. Il nostro comune, avendo circa 1500 abitanti, può usufruire del contributo di cui all'oggetto fino ad un importo di € 40.000. Volevo chiedere se tale importo è comprensivo di IVA.**

Sì. Ciascun comune impegna l'importo - assegnatogli con il decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 1, commi 107-114, L. n. 145/2018 - sostenendo con lo stesso anche gli effetti dell'IVA nelle misure di legge.

- 90. Questo Ente intende provvedere alla manutenzione del piano terra della Sede municipale con la creazione di nuovi uffici istituzionali i quali sono attualmente adibiti ad ambulatori medici. In particolare intende trasferire l'ufficio protocollo ed anagrafe al piano terra per rendere gli spazi più fruibili agevolando la cittadinanza con la messa in sicurezza degli impianti tecnologici (elettrico, termico, idrico-sanitario), delle norme antincendio e per il superamento delle barriere architettoniche. A tal fine si chiede: - l'intervento può essere ammesso?; - nel computo del contributo di € 50,000 sono ammesse anche le spese tecniche per la progettazione, direzione lavori, sicurezza ma soprattutto l'IVA di legge?**

Sull'ammissibilità degli interventi, si rinvia alle numerose FAQ già pubblicate.

Sulla messa in sicurezza antincendio, si rinvia alla FAQ n. 35 già pubblicata.

Sulla progettazione, si rinvia alle FAQ n. 10 e n. 16 già pubblicate.

Relativamente all'IVA si precisa che ciascun comune impegna l'importo assegnatogli, sostenendo con lo stesso anche gli effetti dell'IVA nelle misure di legge.



- 91. Il nostro comune, avendo circa 1500 abitanti, può usufruire del contributo di cui all'oggetto fino ad un importo di € 40.000. Volevo chiedere se tale importo è comprensivo di IVA.**

Si. Ciascun comune impegna l'importo assegnatogli, sostenendo con lo stesso anche gli effetti dell'IVA nelle misure di legge.

- 92. In riferimento al decreto di assegnazione del contributo statale a favore dei Comuni fino a 20mila abitanti, si chiede con la presente di avere chiarimenti circa la possibilità di utilizzare l'eventuale ribasso d'asta: con quali tempi e modalità.**

Il decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 1, commi 107-114, L. n. 145/2018, stabilisce che *nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti* (art. 6, comma 2) e che *i risparmi derivanti dai ribassi d'asta di cui all'articolo 6, comma 2, se riutilizzati, non costituiscono parziale utilizzo del contributo* (art. 4, comma 2).

Confronta anche le FAQ n. 32 già pubblicata.

- 93. L'importo stanziato a favore della Amministrazione comunale di euro 70.000 deve intendersi relativo ai soli lavori o al complessivo Quadro Tecnico Economico (QTE) che come noto comprende oltre ai lavori, IVA, D.L., Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ecc. ecc.? l'importo da porre a base di gara può essere superiore a 70.000? alias, possiamo immaginare opere ed oneri accessori per 120.000 + IVA + oneri accessori, di cui sottoposte a regime di contributo la somma di Euro 70.000? come si pone il contributo in relazione ai ribassi di gara? ad esempio Q.T.E. da 90.000, ribasso 25%, importo netto 67.500 il contributo viene ridotto e in caso affermativo di quanto? (in altri termini poiché non mi è noto prima della gara lo sconto che otterrò in sede di offerta, rischio di ridurre il contributo?)**

Come chiarito nelle FAQ già pubblicate, il contributo assegnato è utilizzabile anche per un intervento di messa in sicurezza inserito in un più ampio quadro economico complessivo, intervento che non deve essere già stato integralmente finanziato da altri soggetti e deve essere aggiuntivo rispetto ai lavori pubblici da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'art. 21 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016. Confronta anche la FAQ n. 14 già pubblicata.

Relativamente ai «*ribassi di gara*», il decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 1, commi 107-114, L. n.



145/2018, stabilisce che *nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti* -art. 6, comma 2- e che *i risparmi derivanti dai ribassi d'asta di cui all'articolo 6, comma 2, se riutilizzati, non costituiscono parziale utilizzo del contributo* -art. 4, comma 2. Confronta anche le FAQ n. 32 già pubblicata.

- 94. In riferimento al comma 108 dell'art.1 della L. n. 145/2018, dove si stabilisce la specifica condizione che i lavori siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 e s.m.i., si evidenzia la seguente casistica: negli Enti dove non si è ancora approvato il Bilancio e quindi gli strumenti programmatori ad esso allegati, l'inserimento dell'opera puntuale finanziata con il contributo in oggetto nell'elenco annuale dei lavori relativo alla programmazione triennale dei lavori pubblici in fase di approvazione con il bilancio è da intendersi finanziabile ai sensi del comma 108 dell'art. 1 della L.n. 145/2018 ?**

Si. Nella fattispecie descritta l'opera può essere considerata finanziabile.

- 95. Premesso che: - nel comma 108 dell'art. 1, L. n. 145/2018 viene riportata l'espressione riguardante i lavori pubblici finanziabili con il contributo "*che gli stessi ... siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali*"; - martedì 22/1/2019 il comune ha approvato in giunta comunale la bozza del bilancio di previsione contestualmente al programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021; - martedì 22/1/2019 è stato quindi previsto l'investimento finanziabile con il contributo di cui sopra. È corretto considerare l'investimento «*aggiuntivo*» visto che viene inserito per la prima volta il 22/1/2019 in bozza e verrà approvato a febbraio in consiglio comunale?**

Si. Nella fattispecie descritta l'investimento può essere considerato «*aggiuntivo*».

- 96. Si chiede di chiarire quali siano gli «*stanziamenti*» inseriti nei bilanci di previsione di cui si parla nella FAQ n. 31.**

La FAQ n. 31 riguarda la condizione, indicata tra le altre nel comma 108 dell'art. 1, L. n. 145/2018, che le opere oggetto di finanziamento siano aggiuntive rispetto a quelle da avviare nella prima annualità dei programmi triennali, ed in specie il modo in cui tale condizione sia verificabile *nel caso di*



opere per le quali non è previsto l'obbligo di inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici.

Nella risposta è stato chiarito che in questi casi il requisito dell'*aggiuntività* è soddisfatto se nel bilancio di previsione 2019-2021 il Comune ha *stanziamenti* di importo almeno pari al contributo e superiore rispetto a quello disponibile, nel bilancio di previsione 2018-2020, per l'anno 2019.

In tale contesto l'espressione «*stanziamenti*» va riferita alle voci del bilancio corrispondenti al macro aggregato "*Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni*".

- 97. Chiediamo se tale finanziamento aggiuntivo potrà ripetersi negli anni a venire, in quanto la diminuzione delle risorse finanziarie a fronte di un aumento dei costi di gestione comunale (dipendenti, software , ecc...) ci sta mettendo sempre più in difficoltà.**

La L. n. 145/2018 ha previsto tale finanziamento aggiuntivo esclusivamente per il 2019.

- 98. Relativamente al finanziamento di € 50.000,00 assegnato al Comune, che si intende utilizzare per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza e riqualificazione di parte di sede stradale, è stata elaborata una stesura preliminare del progetto e del quadro economico che si allega unitamente al seguente quesito: verrà richiesto il CUP per € 50.000,00 il quale sarà oggetto di monitoraggio su BDAP, verrà richiesto il CIG attraverso il SIMOG per € 38.723,40, le somme a disposizione ammontano ad € 11.276,60 comprensive di progettazione, incentivo RUP, imprevisti ed IVA. Relativamente alla spesa per progettazione esterna può essere acquisito il CIG semplificato o deve essere anche in questo caso richiesto il CIG attraverso il SIMOG pur trattandosi di importo quantificato in € 3.546,66 al netto cassa previdenziale e di IVA?**

No. Indipendentemente dall'importo della procedura, nel sistema SIMOG vanno richiesti esclusivamente i CIG mentre, ai fini dell'erogazione del contributo, non sono ammessi gli smart CIG in quanto questi non consentono al SIMOG la verifica dell'informazioni relative alla data di aggiudicazione definitiva del contratto.

Confronta la FAQ n. 3 già pubblicata.



99. Quale responsabile dell'area lavori pubblici dei comuni tutti inseriti nell'Allegato D del decreto del Ministero dell'Interno del 10.1.2019, il cui avviso è stato pubblicato in G.U. n. 11 del 14.1.2019, sono a chiedere se il finanziamento concesso di € 40 mila ai predetti comuni inferiori a 2000 abitanti sia in ogni caso assegnato in quanto gli stesso saranno dal mese di febbraio 2019 fusi in un nuovo Comune.

Si. I contributi, in quanto assegnati con il decreto del Ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, rimangono assegnati, nella misura ivi determinata, ai Comuni partecipanti alla fusione e vanno trasferiti al Comune nato dalla fusione anche se questo abbia popolazione superiore a ventimila abitanti.

100. Il comune necessita urgentemente di intervenire su un fabbricato di proprietà propria al fine di rimuovere un rilevante fenomeno di umidità di risalita che ha provocato la presenza di muffe che rendono gli alloggi al piano terra inabitabili e danneggiamento delle facciate. Gli interventi consistono nella realizzazione di un drenaggio, alla realizzazione di intonaci deumidificanti e ripristino della tinteggiatura esterna. Si fa presente che gli alloggi sono messi a disposizione per coloro che devono abbandonare la propria abitazione di residenza a causa degli eventi sismici iniziati nel 2016 e che hanno colpito il territorio comunale; il comune intende sostituire la cisterna di gasolio per autotrazione in quanto l'attuale non risulta essere conforme con le normative vigenti. Tale intervento può essere considerato intervento di messa in sicurezza in quanto l'attuale cisterna risulta posizionata nelle vicinanze del deposito gas a servizio del territorio del capoluogo?

Si a condizione che la realizzazione degli interventi descritti rientri nel quadro economico complessivo dell'intervento di lavori pubblici finalizzato alla messa in sicurezza del fabbricato di cui trattasi, progettati ed eseguiti secondo le speciali norme e prescrizioni tecniche di sicurezza riguardanti l'intervento, e da attestarsi a cura del progettista. Si soggiunge la necessità che gli indicati edifici siano ricompresi nel patrimonio del comune, in quanto il contributo è destinato ad investimenti per la messa in sicurezza, tra l'altro, di *edifici pubblici e patrimonio comunale* (art. 1, comma 107, L. n. 145/2018 cit.).

101. Buongiorno, con la presente si richiede gentilmente alcune precisazioni sul contributo indicato in oggetto, concesso dal Ministero dell'Interno, e precisamente: l'edificio oggetto di messa in sicurezza deve essere obbligatoriamente di proprietà comunale o può anche essere un immobile a disposizione del Comune tramite comodato gratuito di uso di durata ventennale? l'intervento di messa in



sicurezza finanziato da contributo ministeriale può essere ripartito su più immobili comunali?

Il Comune deve essere proprietario dell'edificio interessato dai lavori di messa in sicurezza, oppure titolare di altro diritto reale. Se si tratta di più immobili di proprietà comunale, l'intervento di messa in sicurezza può essere ripartito sugli stessi.

102. Per avviare sia i lavori che l'accesso al finanziamento, in particolare, quali documenti tecnici o altro necessita inoltrarvi? Forse sarebbe opportuno avere un elenco di documentazione tecnica e contabile da inoltrarvi, prima dell'avvio dei lavori sia a conclusione degli stessi?

No. Per conseguire l'*accesso al finanziamento* il Comune non deve produrre al Ministero dell'Interno alcuna richiesta né alcuna documentazione: infatti, il D.M. 10 gennaio 2019 - in applicazione, rispettivamente, dei commi 107 e 110 dell'art. 1, L. n. 145/2018 - all'art. 1 già dispone che i contributi siano assegnati tenendo conto della quota stabilita per fascia di popolazione, nelle misure indicate negli allegati da A) a T) e, al successivo art. 3, stabilisce che siano così erogati: - per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 maggio 2019, dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 2 del medesimo decreto ministeriale; - per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei contratti pubblici di cui al Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18/4/2016, n. 50.

Per quanto attiene all'*avvio dei lavori*, il RUP responsabile dell'opera compila l'apposita informazione in ordine alla data di aggiudicazione definitiva del contratto, presente nel SIMOG.

La relativa documentazione tecnica e amministrativa va conservata presso il Comune al fine di esibirla in sede di ispezione.

Confronta anche le FAQ n. 2 e n. 3 già pubblicate.

103. Si richiede di poter essere ragguagliati sulle modalità per poter accedere a detti finanziamenti.

Come chiarito nelle FAQ già pubblicate, il Comune, per poter accedere a detti finanziamenti, non deve produrre alcuna richiesta né alcuna documentazione: infatti, il D.M. 10 gennaio 2019 - in applicazione, rispettivamente, dei commi 107 e 110 dell'art. 1, L. n. 145/2018 - all'art. 1 già dispone che i contributi siano assegnati tenendo conto della quota stabilita per fascia di popolazione, nelle misure indicate negli allegati da A) a T) e, al successivo art. 3, stabilisce che siano così erogati: - per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 maggio 2019, dell'esecuzione dei



lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 2 del medesimo decreto ministeriale; - per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del Codice dei contratti pubblici di cui al Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18/4/2016, n. 50. Per quanto attiene all'avvio dei lavori, il Comune beneficiario comunica al Ministero la data di aggiudicazione definitiva del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. 10 gennaio 2019 cit., attraverso la compilazione, a cura del RUP responsabile dell'opera, dell'informazione presente nel SIMOG. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

La relativa documentazione tecnica e amministrativa va conservata presso il Comune al fine di esibirla in sede di ispezione.

Confronta anche le FAQ n. 2 e n. 3 già pubblicate.

104. Il nostro Comune ha già predisposto un progetto di fattibilità (progetto preliminare) per la esecuzione di intervento di messa in sicurezza di una strada comunale, a seguito di smottamento. Per tale progetto (redatto d'ufficio nell'anno 2018 al fine di ottenere contributo ai sensi dell'art. 1, comma 853 e segg., della legge n. 205/2017 NB. contributo NON ottenuto) era già stato acquisito nel corso del 2018 il C.U.P. L'opera non è inserita nel programma triennale lavori pubblici (in quanto di importo complessivo inferiore a 100.00 euro), tantomeno la sua esecuzione è prevista nel bilancio 2019/21 per mancanza di fondi. Domanda: è possibile per tale opera, con il predetto C.U.P. già acquisito nel corso dell'anno 2018, usufruire dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 107 e segg. della legge 145/2018?

No. Il Comune beneficiario, in relazione al contributo assegnato ex art. 1, commi 107-114, L. n. 145/2018, deve acquisire appositi CUP e CIG ed utilizzare la piattaforma SIMOG al fine di consentire il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori ed il monitoraggio delle attività finanziate.

Confronta anche la FAQ n. 1 già pubblicata.



- 105. Con la presente per chiarire l'ammissibilità della spesa del finanziamento concesso relativamente ai seguenti interventi: 1. messa in sicurezza collettamento fognario al servizio di un'area del centro abitato mediante la realizzazione di opere edili ed impiantistiche; 2. adeguamento della segnaletica urbana in attuazione anche del Piano di Protezione civile mediante la fornitura e messa in opera di totem e tabellonistica;**

Sull'ammissibilità degli interventi a servizio della rete fognaria comunale confronta la FAQ n. 47 già pubblicata.

Sull'ammissibilità degli interventi concernenti la segnaletica stradale, confronta la FAQ n. 6 già pubblicata.

- 106. In riferimento al decreto del Ministero dell'Interno datato 10.01.2019, in applicazione dell'articolo 107 e 114 della Legge di Bilancio 2019 siamo a ricevere il seguente quesito: "gli interventi di messa in sicurezza di tratti stradali esistenti con dotazione di attraversamenti pedonali esistenti), ottimizzazione e messa a norma di impianti semaforici esistenti), ottimizzazione e messa a norma di sicurezza di impianti semaforici esistenti (area di intersezione di viabilità a semaforico e elevato) nonché ripristino e completamento dell'impianto semaforico esistente e videosorveglianza esistente rientrano fra quelli previsti da tale contributo?"**

Sull'ammissibilità degli interventi di messa in sicurezza di tratti stradali, confronta le FAQ n. 5 e n. 6 già pubblicate.

Sull'ammissibilità degli interventi concernenti gli impianti semaforici, confronta la FAQ n. 44 già pubblicata.

Sull'ammissibilità degli interventi concernenti la videosorveglianza, confronta le FAQ n. 67 e n. 68 già pubblicate

- 107. In merito al contributo a comuni con meno di 20.000 abitanti di cui all'articolo 1, comma 107 legge 145/2018, si chiede se i lavori di potenziamento dell'illuminazione pubblica rientrano negli interventi ammessi.**

Sull'ammissibilità degli interventi concernenti l'illuminazione pubblica, confronta le FAQ n. 48, n. 49, n. 53, n. 57, n. 65, n. 66 già pubblicate.

- 108. In merito al contributo a comuni con meno di 20.000 abitanti di cui all'articolo 1, comma 107 legge 145/2018, si chiede se i lavori di potenziamento dell'illuminazione pubblica rientrano negli interventi ammessi.**

Sull'ammissibilità degli interventi concernenti l'illuminazione pubblica, confronta le FAQ n. 48, n. 49, n. 53, n. 57, n. 65, n. 66 già pubblicate.



109. È finanziabile con il contributo l'intervento di manutenzione straordinaria della copertura di un edificio scolastico, già approvato a Dicembre 2018 (e finanziato con fondi propri), non ancora appaltato, e non previsto nella prima annualità del Programma Triennale OO.PP in quanto di importo pari a € 50.000 (inferiore a 100.000 €) ?

Si. Nella fattispecie descritta l'investimento può essere considerato «*aggiuntivo*».

110. Il Comune che amministro vorrebbe cantierare i seguenti interventi: A) Relazione di un tecnico qualificato sullo stato di pericolosità ed il taglio dei pini adiacenti alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria, poiché compromettono la sicurezza della scuola stessa (eventuale caduta) e del transito degli alunni e degli insegnanti, oltre che del personale ata. I pini in questione con l'apparato radicale stanno distruggendo la fognatura delle scuole e l'asfalto presente davanti alle stesse, con pericolo di cadute dei pedoni e incidenti veicolari (con conseguenti richieste di risarcimento danni all'Ente). B) Ripristino di idoneo manto bituminoso per presenza buche, su tratti di strada trafficati, per i quali si rischiano incidenti e richieste di risarcimento danni all'Ente, oltre che di strade brecciate, con diverse buche, su cui ripristinare lo strato di "stabilizzato" o "misto", in modo da permettere idonea percorrenza del tratto stradale. C) Ripristino degli specchi stradali (ed eventuale inserimento di segnaletica di STOP o Dare Precedenza) per gli incroci pericolosi di strade comunali, per aumentarne il livello di sicurezza. In paese sono presenti diversi incroci dove quotidianamente si rischiano incidenti per la velocità delle macchine e la scarsa visibilità dell'incrocio con strade ricche di vegetazione. D) Installazione di dossi stradali che permettano il rallentamento della velocità delle autovetture in punti in cui vi è forte traffico veicolare e alta densità abitativa. E) Per tutti e 4 gli interventi si vuole affidare la progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo ad un professionista esterno all'Ente, per evitare di caricare oltremodo la struttura tecnica comunale formata da un ingegnere part-time (18h/sett), che è già operante di lavoro per la corrente amministrazione. È possibile far rientrare gli interventi da A) ad E) sopra descritti, all'interno del fondo di 40000€ previsto per il nostro comune (<2000 abitanti)? Se sì, quali limitazioni ci sono? Limitazioni sulle parcelle professionali? Limitazioni sulle spese relative all'acquisto di specchi/seгнаletica? Inoltre, è già possibile inserire a bilancio le spese dei 40.000 € per più interventi (come sopra menzionato), o si deve prevedere un intervento unico, ad unica cabina di regia?

Sull'ammissibilità degli specifici interventi, si rinvia alle numerose FAQ già pubblicate. Per gli interventi ammissibili non sussistono limitazioni fino alla concorrenza dell'importo del contributo assegnato. È possibile inserire a bilancio le spese anche per più interventi.



111. Il contributo statale per le scuole riguarda solo la messa in sicurezza delle stesse o si può utilizzare anche per acquisto di scuolabus?

No. Manca il requisito della messa in sicurezza di edifici o del patrimonio comunale, indicato al citato comma 107.

Confronta anche la FAQ n. 27 già pubblicata.

112. È possibile utilizzare il contributo per l'impianto sportivo comunale ed in particolare, per il rifacimento dell'impianto di produzione di acqua calda e la messa in opera dell'intaso geo del manto erboso per rendere agibile il campo di calcio ed ottenere le certificazioni di agibilità della FIGC?

No. L'intervento, finalizzato all'acquisizione della certificazione richiamata, non è coerente con la finalità della normativa di cui agli artt. 107-114 dell'art. 1, L. n. 145/2018 in quanto manca il requisito della messa in sicurezza stabilito dal comma 107.

113. Chiediamo se il completamento di una pista ciclopeditonale in fregio alla strada provinciale che attraversa il Comune rientra nelle opere finanziabili, in quanto la s.p. nel tratto oggetto della costruenda pista pedonale è totalmente priva di qualsiasi area idonea al transito dell'utenza debole (pedoni e ciclisti), che a causa dell'alta velocità di percorrenza delle autovetture e del passaggio di mezzi pesanti vedono costantemente messa in pericolo la loro incolumità. In questa zona risiedono circa una ventina di famiglie che quotidianamente percorrono tale rete viaria per lo più pedonalmente o con cicli. Inoltre la pista è collegata al cimitero comunale.

Sì, trattandosi di una situazione oggettivamente pericolosa che grava sugli utenti, compresi minori d'età, dei tratti stradali interessati.

114. L'Amministrazione comunale può utilizzare il contributo assegnato per interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della locale Caserma dei Carabinieri, anche se lo stabile stesso è di proprietà del Demanio dello Stato?

No. Come chiarito nelle FAQ già pubblicate, è necessario che l'edificio sia ricompreso nel patrimonio del comune, in quanto il contributo è destinato ad investimenti per la messa in sicurezza, tra l'altro, di *edifici pubblici e patrimonio comunale* (art. 1, comma 107, L. n. 145/2018 cit.).



115. In relazione al contributo in oggetto previsto dalla Legge n. 145/2018 e dal successivo decreto del 10/01/2019, si richiede se può risultare ammissibile la realizzazione di un intervento di messa in sicurezza del parco comunale, aperto al pubblico ed utilizzato per manifestazioni pubbliche, adiacente e costituente pertinenza del palazzo comunale. L'intervento consiste in lavori di manutenzione straordinaria degli alberi di alto fusto presenti nello stesso ed in precarie condizioni di stabilità e conservazione. Si precisa che il parco oggetto di possibile intervento è compreso all'interno del patrimonio di questo Comune.

Si a condizione che tale intervento di manutenzione straordinaria sia finalizzato alla messa in sicurezza del parco di cui trattasi, tenuto anche conto dell'esigenza di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e aggravati per il bilancio dell'ente conseguenti a richieste risarcitorie, nel quadro economico complessivo dell'intervento di lavori pubblici aventi tali finalità, e cioè progettato ed eseguito secondo le speciali norme e prescrizioni tecniche di sicurezza riguardanti la realizzazione, la manutenzione e l'utilizzo dell'area oggetto dell'intervento e da attestarsi a cura del progettista. Si soggiunge la necessità che l'impianto sia ricompreso nel patrimonio del comune, in quanto il contributo è destinato ad investimenti per la messa in sicurezza, tra l'altro, di *edifici pubblici e patrimonio comunale* (art. 1, comma 107, L. n. 145/2018 cit.).

116. Buongiorno, in merito al decreto di assegnazione del contributo statale a favore dei Comuni fino a 20mila abitanti, la presente per richiedere se è possibile utilizzare i fondi per l'abbattimento di un fabbricato ricevuto in donazione al Comune da un privato (rientrando pertanto nel patrimonio comunale), precisando che lo stesso è in condizioni di conservazione estremamente precarie e presenta un serio pericolo per la circolazione pedonale e veicolare. L'abbattimento dello stesso permetterebbe inoltre la costruzione di idonei e sicuri marciapiedi, ora non realizzabili per mancanza di spazio.

Si a condizione che tale intervento sia finalizzato alla messa in sicurezza dell'area comunale e dei tratti stradali di cui trattasi, anche tenuto conto dell'esigenza di scongiurare rischi per l'incolumità pubblica e aggravati per il bilancio dell'ente conseguenti a richieste risarcitorie, ed in quanto inserito nel quadro economico complessivo dell'intervento di lavori pubblici avente tale finalità, e da attestarsi a cura del progettista

Sull'ammissibilità degli interventi concernenti la realizzazione di marciapiedi, si rinvia alla FAQ nn. 19 e 39 già pubblicate.



- 117. È possibile utilizzare il contributo per realizzare delle opere nelle scuole al fine di utilizzare alcuni locali, attualmente inutilizzati, ad uso deposito? Opere tipo compartimentazioni antincendio e impianti di spegnimento.**

Sull'ammissibilità degli interventi di messa in sicurezza antincendio, si rinvia alla FAQ n. 35 già pubblicata.

- 118. È possibile utilizzare il finanziamento per la realizzazione dell'impianto antincendio in una struttura comunale sede di un centro polifunzionale del Comune? Si prevede la realizzazione di un progetto finalizzato alla fornitura e posa in opera del gruppo antincendio, dei serbatoi raccolta acqua per centrale antincendio, della tubazione in acciaio UNI 10255, di naspi antincendio UNI 25, attacco autopompa VVF UNI 70, rimodulazione di una scala antincendio esterna esistente, realizzazione e posa in opera di componenti di impianto per la rilevazione fumi, cartelli segnaletici, centrale di rivelazione convenzionale, ecc...**

Sull'ammissibilità degli interventi di messa in sicurezza antincendio, si rinvia alla FAQ n. 35 già pubblicata.

- 119. Si chiede se sia possibile utilizzare il contributo di € 40.000,00 per due distinti lavori pubblici quali: Palazzo comunale: intervento di sostituzione dei serramenti obsoleti ed in precarie condizioni finalizzato anche al risparmio energetico ed il ripristino dell'impianto ascensore necessario ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche; Strade: Riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica stradale con tecnologia a led finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale e, nel contempo, al risparmio energetico.**

Sull'ammissibilità degli interventi concernenti il contenimento o l'efficientamento energetico, confronta le FAQ n. 15, n. 22, n. 36, n. 48, n. 51 già pubblicate.

Sull'ammissibilità degli interventi concernenti la tecnologia led, confronta la FAQ n. 66 già pubblicata.

Sull'ammissibilità degli interventi concernenti l'illuminazione pubblica, confronta le FAQ n. 48, n. 49, n. 53, n. 57, n. 65, n. 66 già pubblicate.



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

120. Buongiorno, i lavori di cui trattasi devono essere iniziati entro il 15 maggio 2019. Possono partire anche nel mese di aprile e concludersi nello stesso mese?

Si. Il termine del 15 maggio 2019, stabilito per l'avvio dei lavori, non determina alcun impedimento ad avviare e concludere i lavori stessi nel mese di aprile del 2019.